

TRIBUNALE DI CUNEO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 3 del 27 gennaio 2012

Nell'interesse della

sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] residente in

[REDACTED] elettivamente

domiciliata in Cuneo, Via Carlo Emanuele III n.25 presso lo

studio dell'Avv. [REDACTED]

[REDACTED], dal quale è

rappresentata e difesa per delega posta a margine del

presente atto (l'avvocato dichiara - ai sensi degli artt. 133 e

134 c.p.c. - di voler ricevere avviso di eventuali comunicazioni

di cancelleria al seguente numero di fax: [REDACTED]

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[REDACTED],

**premesse che**

- la [REDACTED] versa in una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 6 L. 3/2012 non potendo far fronte alle obbligazioni assunte con il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

La sottoscritta sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 2, comma 7, D. L. 132/2014, delega a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento ed in ogni successivo grado e fase, anche esecutiva, l'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] del foro di Cuneo conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre atti di sequestro e provvedimenti di urgenza, procedendo alla loro esecuzione ed eseguendo tutti gli atti necessari a dare attuazione agli stessi; intimare atti di risoluzione e precetto; richiedere pignoramenti o successivi atti esecutivi, resistere ad eventuali opposizioni all'esecuzione e/o agli atti esecutivi; formulare domande anche di condanna e di manleva nei confronti di qualsiasi altra parte in causa; transigere, conciliare, riscuotere e trattenere somme e rilasciare quietanza; rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia; chiamare in causa terzi; proporre domande riconvenzionali. Conferisco, inoltre, al suddetto Avvocato il potere di nominare, sostituire a sé e revocare altri Avvocati od eleggere domicilio. Atti da intendere qui soltanto esemplificativamente e non tassativamente indicati, cosicché in nessun caso si possa eccepire difetto di rappresentanza nel presente giudizio per il quale è conferita procura.

Elegge a tal fine domicilio presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]

Dichiara di essere stata informata in merito al trattamento dei dati personali e rilascia il relativo assenso previsto dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 Cuneo, il [REDACTED]

Per autentica:

avv [REDACTED]



- per le qualità personali e professionali dell'istante, la stessa non è debitrice rientrante nelle procedure concorsuali in quanto la ditta individuale di cui era coadiuvante, [REDACTED]

[REDACTED] non aveva i requisiti dimensionali perché ne venga richiesto il fallimento;

- l'esponente non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 e dunque, non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo ovvero, revoca o cessazione del piano;

- è volontà dell'istante instaurare un procedimento ex artt. 14-ter e seguenti della l. n. 3/2012;

- l'esponente chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Cuneo, la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 co. 9 L. 3 / 2012;

- veniva nominato quale professionista nominato il dott.

[REDACTED] (**doc. 1**);

- il professionista nominato depositava relazione preliminare così come richiesta dall'OCC (**doc. 2**).

### **Tutto ciò premesso**

la [REDACTED] ha predisposto la presente proposta di piano di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 3 del 27 gennaio 2012, con il supporto e la consulenza del



professionista designato, dott. [REDACTED] [REDACTED] il quale ha provveduto, altresì, alla verifica ed all'attestazione della liquidazione, nonché alla stesura della relazione particolareggiata, di cui si allega copia (**doc. 3**), da intendersi qui riportata e trascritta costituendo parte integrante, unitamente agli allegati del presente ricorso.

Al fine di una migliore valutazione della presente proposta, l'esponente, ritiene di esporre di seguito gli elementi rilevanti che l'hanno portata a formularla. Per maggiore chiarezza espositiva, si ritiene opportune articolare il piano come segue:

Cause di indebitamento	Pag. 4
Situazione debitoria	Pag. 8
Atti del debitore impugnati dai creditori	Pag. 9
Patrimonio e disponibilità del debitore	Pag. 11
Composizione del nucleo familiare	Pag. 11
Elenco Spese necessarie per il sostentamento	Pag. 12
Disponibilità del debitore	Pag. 12
Elenco beni del debitore	Pag. 13
Opponibilità piano ctr. Agos – Ducato	Pag. 14
Proposta di liquidazione del patrimonio	Pag. 19
Conclusioni	Pag. 20
Allegati	Pag. 21



## I) Cause indebitamento

Nel corso dell'anno 2006 la ricorrente ed il marito (Sig. [REDACTED], per il quale il sottoscritto procuratore in data odierna provvede a depositare medesima istanza per la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio) hanno sottoscritto un mutuo ipotecario di euro 200.000,00 con la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., rogito notaio [REDACTED], per l'acquisto della prima casa sita in [REDACTED] (**doc. 4**).

Le rate venivano pagate principalmente con gli emolumenti incassati dal marito della ricorrente il quale era dipendente del [REDACTED] e percepiva un salario di circa 18.000 euro netti annuali (**docc. ti 5 e 6**).

Nel luglio 2007 l'attività del molino, a seguito dell'esplosione di un silos avvenuta in data 16 luglio 2007 (e nella quale persero la vita cinque dipendenti), venne chiusa e i dipendenti licenziati. Con la perdita dell'occupazione da parte del [REDACTED] (e non avendo la ricorrente un contratto di lavoro a tempo indeterminato) venne quindi a mancare la principale entrata per i coniugi i quali non riuscirono più ad adempiere alle proprie obbligazioni, in particolar modo al pagamento delle rate del mutuo con la Cassa di Risparmio di Fossano.



Successivamente per far fronte alle spese correnti e stante la difficoltà di trovare un lavoro il [REDACTED] aprì, in data 3 novembre 2010, la ditta individuale [REDACTED] [REDACTED] corrente in [REDACTED] che aveva come oggetto sociale il [REDACTED] nella quale la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ricopriva la carica di coadiuvante e per alcune posizioni di garante (**doc. 7**).

L'attività che avrebbe dovuto generare profitti per i coniugi [REDACTED] comportò tuttavia il generarsi di ulteriori debiti nei confronti dell'erario, degli istituti di credito e dei propri fornitori e pertanto venne chiusa nel corso del 2016 (cfr. **doc. 7**).

L'istante è stata, poi, assunta, con un contratto a tempo indeterminato part-time, dal [REDACTED] (**doc. 8**).

Tale incarico rappresenta l'unico attivo a disposizione della procedura poiché la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] non risulta attualmente proprietaria di beni immobili (**doc. 9**), o beni mobili (**doc. 10**) fatta eccezione, come emerge dall'interrogazione al Pubblico Registro Automobilistico di un [REDACTED] [REDACTED] anno 1997 (**doc. 11**).

La ricorrente in relazione a tale mezzo (per il quale risulterebbe proprietaria del 50%, con il marito [REDACTED] ha dichiarato al [REDACTED] che il bene non è a disposizione in quanto è stato lasciato in deposito alla concessionaria Contatto



spa di Cuneo (non è riuscita tuttavia a reperire la documentazione relativa alla perdita del possesso).

La ricorrente è, oggi, residente in [REDACTED] [REDACTED] (doc. 12) con la figlia [REDACTED] studentessa e il figlio [REDACTED] [REDACTED] disoccupato (doc. 13) in unità immobiliare condotta in locazione con un canone di Euro 500,00 mensili (doc. 14).

Le ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere ai propri impegni quindi si possono ricondurre alla perdita dell'occupazione nell'anno 2007 da parte del marito [REDACTED] [REDACTED] il quale garantiva l'unica fonte di reddito certo alla famiglia, alla non virtuosa gestione dell'attività esercitata attraverso l'impresa individuale [REDACTED] [REDACTED] nella quale la [REDACTED] ricopriva la carica di coadiuvante e garante ed infine al modesto reddito percepito dall'istante che è appena sufficiente a far fronte alle spese personali e al mantenimento dei figli.

In relazione ai redditi famigliari si precisa che:

a) nell'interesse del marito [REDACTED] il quale ha in essere un contratto di procacciamento di affari con la società [REDACTED] (doc. 15) pende presso questo Ill.mo Tribunale medesima



procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. n. 3 del 27 gennaio 2012;

b) il figlio [REDACTED] allo stato risulta disoccupato (cfr. **doc. 13**);

c) la figlia [REDACTED] al momento studentessa non ha redditi.

Stante la cronica impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, la [REDACTED] non poté evitare di interrompere il pagamento delle rate del mutuo fondiario contratto, unitamente al marito, con la Cassa di Risparmio di Fossano s.p.a. che, di conseguenza, provvide alla notifica di atto di pignoramento immobiliare del 29/02/2016 (**doc. 16**) iscritto a ruolo presso il Tribunale di Cuneo con [REDACTED] terminata con un'aggiudicazione di Euro 100.000,00 destinati alla copertura dei crediti in prededuzione per Euro 21.011,98 ed alla creditrice ipotecaria per Euro 84.346,08 (**doc. 17**).

L'attuale reddito percepito dalla [REDACTED] pari a circa euro 17.600,00 all'anno di imponibile fiscale lordo (**doc. 18**) non è sufficiente quindi a far fronte alle proprie obbligazioni generate nel passato.



## II) Situazione debitoria

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie,  
sintetizzate nel c.d. "elenco creditori" (**doc. 19**):

creditore	chirografo	privilegio	prededuzione	totale
AGENZIA DELLE ENTRATE	927,00			927,00
AGOS DUCATO S.P.A.	10.878,00			10.878,00
AVV. [REDACTED]	418,86	2.329,71		2.748,57
BCC CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA	8.270,25	-		8.270,25
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	153.423,91	-		153.423,91
COMUNE DI FOSSANO	-	-		-
CONDOMINIO COMPLESSO RESIDENZA ITALIA	24.920,09	-		24.920,09
CONDOMINIO GARAGE ITALIA	748,00	-		748,00
UFFICIO TRIBUTI FOSSANO- TASI	90,60	305,03		395,63
DOTT. [REDACTED] - OCC			3.556,91	3.556,91
AVV. [REDACTED]			1.459,12	1.459,12
<b>TOTALE</b>	<b>199.676,71</b>	<b>2.634,74</b>	<b>5.016,03</b>	<b>207.327,48</b>

- **Agenzia delle Entrate - Riscossione**: ha emesso cartelle per complessivi Euro 927,00 relativi ad imposte di registro non versate per tassazione di atti giudiziari (**doc. 20**);

- **Agos Ducato**: Euro 5.292,00 derivanti dal contratto n. 36056 QSF garantito da delega sullo stipendio ed Euro 5.586,00 derivanti dal contratto n. 36055 garantito da cessione del quinto dello stipendio (**doc. 21**);

- **Avv. [REDACTED]** attività di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale (**doc. 22**);

- **BCC CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA**: atto di pignoramento presso terzi e relativa ordinanza di assegnazione (**doc. 23 e 24**) derivanti da decreto ingiuntivo n. 1710/2014 del 25/09/2014 Tribunale di Cuneo per Euro 11.230,21;

- **CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO**: contratto di finanziamento fondiario del 02/05/2006, rep. n. 259916 e racc. n. 32556 a rogito del dott. Alberto Siffredi (cfr. **doc. 4**) detratto quanto già soddisfatto dall'esecuzione immobiliare (cfr. **doc. 17**);



- **CONDOMINIO COMPLESSO RESIDENZA ITALIA:** d.i. n. 280/2019 Tribunale di Cuneo (**doc. 25**) e relativo atto di precetto del 05/02/2019 (**doc. 26**);

- **CONDOMINIO GARAGE ITALIA:** d.i. n. 441/2016 Giudice di Pace di Cuneo (**doc. 27**) e relativo atto di precetto del 04/02/2019 (**doc. 28**);

- **UFFICIO TRIBUTI FOSSANO- TASI:** derivante da avviso di accertamento per la Tasi relativa all'anno 2014 (**doc. 29**);

- **dott. [REDACTED]** preventivo sottoscritto dalla ricorrente per l'O.C.C. (**doc. 30**);

- **Avv. [REDACTED] [REDACTED]** preventivo sottoscritto per presentazione domanda di liquidazione (**doc. 31**).

### III) Atti del debitore impugnati dai creditori

Allo stato non risultano atti impugnati dai creditori, ma sussistono le seguenti ragioni di credito fondate su titoli esecutive:

- verbale di pignoramento immobiliare del 29 febbraio 2016 da parte della "Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A." a seguito dell'iscrizione ipotecaria volontaria concessa dai [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (cfr. **doc. 16**);

- decreto ingiuntivo [REDACTED] da parte del "Condominio garage Italia" emesso dal Giudice di Pace [REDACTED]

[REDACTED] per complessivi euro 288,12 oltre spese



legali (pari ad euro 230,00 oltre euro 21,50 per esposti, rimborso forfettario del 15%, contributo previdenziale e assistenziale ed IVA contro i sig.ri [REDACTED] (cfr. **doc. 27**);

- atto di precetto da parte del "Condominio garage Italia" per complessivi euro 882,36 emesso in data 4 febbraio 2019 nei confronti dei sig.ri [REDACTED] (cfr. **doc. 28**);

- decreto ingiuntivo [REDACTED] da parte del "Condominio Complesso Residenza Italia" emesso dal Giudice [REDACTED] [REDACTED] per complessivi euro 22.961,28 oltre interessi e spese legali (liquidate in euro 900,00, oltre euro 145,50 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, contributo previdenziale ed assistenziale ed IVA (cfr. **doc. 25**);

- atto di precetto in rinnovazione da parte del "Complesso Residenza Italia" per complessivi euro 10.672,17 emesso in data 5 febbraio 2019 nei confronti dei [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (cfr. **doc. 26**).



#### IV) Patrimonio e disponibilità del debitore

##### *Composizione del nucleo familiare*

Il nucleo familiare della [REDACTED] si compone di tre persone (cfr. **doc. 12**): la [REDACTED]

[REDACTED]

Il marito, con il quale è in corso un procedimento di separazione legale innanzi allo Stato civile di Comune di Fossano, ha presentato a mezzo di questo difensore, richiesta dinnanzi a questo Ill.mo Tribunale, di istanza di liquidazione del patrimonio dal quale risulterà l'intenzione di corrispondere quale compartecipazione alle spese dei figli la somma di complessivi Euro 300,00 mensili per un totale di circa euro 3.600,00 l'anno. (**doc. 32**).

Il reddito della [REDACTED] [REDACTED] è, dunque, costituito esclusivamente dal proprio reddito da lavoro dipendente, derivante da contratto a tempo indeterminato part-time con il Comune di Fossano (cfr. **doc. 8**), da cui percepisce una retribuzione media mensile netta pari ad euro 1.300,00 circa (cfr. **doc. 18**); tale somma, tenuto conto delle spese personali che la stessa deve sostenere mensilmente - pari a circa euro 1.103,33, come da autodichiarazione sottoscritta (**doc. 33**) -



risulterebbe essere appena sufficiente al sostentamento personale e dei propri figli.

*Elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia*

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, come da dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente ammontano ad Euro 1.103,33 mensili circa (cfr.

**doc. 33**) e comprendono:

- Affitto;
- Vitto,
- utenze (luce, acqua, gas...);
- abbigliamento e varie;
- spese condominiali
- manutenzione autovettura e trasporti;
- spese mediche;
- spese universitarie Gea, comprensive di trasporto;
- altro.

*Disponibilità del debitore*

L'intero nucleo familiare, oggi in disgregazione a seguito della separazione in corso tra i coniugi, poggia esclusivamente sull'entrate della [REDACTED] (implementate dall'assegno di



mantenimento disponendo), la quale al fine di onorare gli impegni assunti, mette a disposizione – come da autocertificazione sottoscritta (**doc. 34**) – una quota dei propri redditi futuri pari a circa 3.600,00 euro annuali e dunque Euro 300,00 mensili (ovverosia pari all'eccedenza di retribuzione rispetto alle spese personali stimate in Euro 1.103,33 mensili).

Si precisa che tale somma potrà essere confermata solo laddove il [REDACTED] adempisse ai propri obblighi versando quanto promesso e precisamente Euro 300,00 mensili per la compartecipazione alle spese dei figli; laddove ciò non dovesse avvenire garantisce la somma di Euro 1.200,00 annuali e quindi Euro 100,00 mensili.

#### *Elenco di tutti i beni del debitore*

L'unico attivo di proprietà dell'istante, come risulta dall'autocertificazione sottoscritta dalla ricorrente (cfr. **doc. 34**) è esclusivamente il proprio reddito da lavoro dipendente, fatta eccezione per l'auto [REDACTED] (cfr. **doc. 11**), oggi non più disponibile.

La [REDACTED] è titolare del conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo [REDACTED] filiale di Fossano con saldo attivo, ove oggi vengono accreditati gli emolumenti (**doc. 35**).



Non dispone di altri beni mobili e mobili registrati o di crediti. Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni, fatta eccezione dell'esecuzione immobiliare sull'allora casa coniugale.

*Contestazione Agos – Ducato s.p.a.*

A seguito di comunicazione del 10/06/2019 a firma del dott. Bongioanni è pervenuta comunicazione da parte di Agos – Ducato s.p.a. a mezzo dell'Avv. [REDACTED] (doc. 36) con quale si sosteneva l'inopponibilità della presente instauranda procedura ai due contratti di cessione e/o delegazione del quinto dello stipendio in essere stipulati dalla ricorrente.

Non si ritiene condivisibile quanto ivi affermato.

Invero, onde poter dirimere la controversia, due sono le questioni da risolvere, e precisamente:

- la sorte del contratto in esecuzione in pendenza di procedura di sovraindebitamento;
- la titolarità del credito – stipendio (t.f.r) a seguito della stipula di un finanziamento garantito da cessione del quinto.

Preliminarmente è bene evidenziare come la legge regolatrice della materia la n. 3/2012 nulla dispone in materia, non avendo disciplinato in alcun modo la fattispecie.



I precedenti giurisprudenziali in materia sono limitati, però due sono gli attestati di merito che si sono pronunciati, anche di recente, sull'**inopponibilità delle antecedenti cessioni del quinto** e precisamente sentenza del Tribunale di Torino del 8/06/2016, sezione VI (**doc. 37**) e Tribunale di Milano del 18/02/2019 (**doc. 38**).

Pur arrivando, entrambi i giudici di merito, alla medesima conclusione, diverso è l'*iter* logico giuridico utilizzato.

Dapprima il Tribunale di Torino affronta la tematica, superando le eccezioni poste dalla finanziaria in un caso del tutto simile, fondando il proprio ragionamento sulla *ratio* della normativa. Invero, secondo il giudice piemontese: *“il sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "seconda chance", secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d'America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.*



*In quest'ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'eadem ratio.”.*

Il Tribunale di Milano, invece, in maniera più incisiva espressamente afferma: *“come da indirizzo di Sezione (Cfr. Plenum del 08.05.2018) il pignoramento di 1/5 dello stipendio non è opponibile alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori, sicché per l'ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore vale la regola dell'inopponibilità della cessione del credito futura alla procedura”.*

Ciò posto, stante l'autorevolezza in materia del Tribunale di Milano, e la *ratio* sottesa alla normativa, denominata *“salva suicidi”*, non può che propendersi per l'inopponibilità dei contratti



*de quibus* all'instauranda procedura di liquidazione del patrimonio.

Venendo, ora, alla questione circa la **titolarità del credito** – retribuzione (t.f.r.) si può propendere in via più netta, a differenza di quanto sostenuto dalla Agos s.p.a., sulla permanenza in capo al lavoratore della titolarità del proprio credito da retribuzione futura, pur in presenza di una cessione del quinto a garanzia di un finanziamento.

Il medesimo Tribunale di Torino, ha ritenuto che *“Il meccanismo previsto dal contratto è infatti diverso; le parti hanno infatti pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria.*

*Quindi, prima del verificarsi dell'evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma. Per quanto riguarda il Tfr, l'art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede che "in caso di cessazione del servizio per quiescenza, il presente contratto resterà in vigore ed estenderà automaticamente i suoi effetti sulla pensione, .... In caso di inapplicabilità del primo comma il Cliente autorizza e dispone, ora per allora, che l'Ente datoriale trattenga dal Trf, dal Tfs e da qualsiasi altra erogazione in suo favore le*



*somme necessarie per l'estinzione del finanziamento e provveda con ogni atto che si ritenesse necessario in tal senso."*

*Come si evince dal contenuto della clausola, in essa non è prevista alcuna cessione del Trf, bensì un meccanismo di garanzia a favore della finanziaria. Trattasi quindi di una clausola accessoria al contratto destinata a venir meno nella stessa misura in cui l'assoggettamento alla procedura del sovraindebitamento fa venir meno, nel senso sopra indicato, il contratto principale."*

Di medesimo avviso è il Tribunale di Napoli, sez. III, con sentenza del 18/05/2018, secondo cui: *"il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli snatura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari."*

Così si può affermare come il credito derivante dalla retribuzione sia un credito futuro che sorge solo al momento



dell'effettiva maturazione dello stesso, e, pertanto potrà essere appostato al chirografo nella presente procedura.

Venendo ora, al caso di specie, stante la titolarità del proprio credito lavorativo in capo alla [REDACTED] [REDACTED] nonché la possibilità riconosciuta da tre Tribunali differenti (Torino, Milano e Napoli sopra richiamati) di superare con il deposito del ricorso per la liquidazione del patrimonio il contratto di finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio, stante la non attualità del credito ceduto, così da poter considerare tale creditore alla stregua degli altri chirografari, si insta affinché la presente proposta venga accolta stante l'inopponibilità alla stessa dei precedenti contratti stipulati con Agos Ducato s.p.a.

**V) Proposta di liquidazione del patrimonio**

Onde consentire il massimo soddisfacimento dei creditori, ed a comprova della meritevolezza del suo comportamento la [REDACTED] ha scelto di proporre la liquidazione del proprio intero patrimonio al fine di poter soddisfare nella percentuale maggiore i creditori, mettendo a disposizione una quota dei propri redditi futuri pari a circa 3.600,00 euro annuali e dunque Euro 300,00 mensili (ovverosia pari all'eccedenza di retribuzione rispetto alle spese personali stimate in Euro 1.103,33 mensili).



Si precisa che tale somma potrà essere confermata solo laddove il sig. [REDACTED] adempisse ai propri obblighi versando quanto promesso e precisamente Euro 300,00 mensili per la compartecipazione alle spese dei figli; laddove ciò non dovesse avvenire garantisce la somma di Euro 1.200,00 annuali e quindi Euro 100,00 mensili.

#### **VI) Conclusioni**

La debitrice, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che la liquidazione proposta sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene in un periodo temporale di n. quattro anni – durata *ex lege* della presente procedura) avendo una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

La liquidazione proposta appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfarli tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, a tal fine si deposita l'indicazione a nomina del medesimo dott. [REDACTED] [REDACTED] quale liquidatore (**doc. 39**).

Ancor oltre l'esponente, si impegna sin d'ora alla revisione annuale dell'importo da destinarsi ai creditori solo in melius in caso di maggiori ricavi e/o minori spese.

Con osservanza.



Si offre in allegato:

- doc. 1:** nomina gestore della crisi del [REDACTED]
- doc. 2:** relazione preliminare a firma [REDACTED] [REDACTED] del 27/06/2019;
- doc. 3:** relazione particolareggiata a firma del [REDACTED] e relativi allegati;
- doc. 4:** Atto di mutuo fondiario a rogito notaio [REDACTED]  
[REDACTED]
- doc. 5:** 730 relativamente ai redditi 2005 del [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]
- doc. 6:** 730 relativamente ai redditi 2006 del [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]
- doc. 7:** prospetto cerved [REDACTED]  
[REDACTED]
- doc. 8:** contratto di lavoro stipulato dalla [REDACTED] con il [REDACTED] del 30/09/2008;
- doc. 9:** visura immobiliare relativa alla [REDACTED]
- doc. 10:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle attività della [REDACTED]
- doc. 11:** nota informativa su persona fisica limitata al rintraccio di beni mobili relativa alla [REDACTED]
- doc. 12:** certificato di residenza e stato di famiglia della [REDACTED]  
[REDACTED]



**doc. 13:** ricevuta di presentazione [REDACTED]

[REDACTED]

**doc. 14:** contratto di locazione immobile in Fossano;

**doc. 15:** contratto di procacciatore d'affari a firma [REDACTED]

[REDACTED]

**doc. 16:** atto di pignoramento immobiliare [REDACTED]

nell'interesse di Cassa di Risparmio di Fossano s.p.a.;

**doc. 17:** progetto di riparto [REDACTED]

[REDACTED]

**doc. 18:** certificazione unica 2019, relativamente ai redditi 2018

della [REDACTED]

**doc. 19:** elenco creditori sottoscritto dalla [REDACTED]

[REDACTED]

**doc. 20:** precisazione del credito nell'interesse di Agenzia delle

Entrate Riscossione;

**doc. 21:** contratti [REDACTED] e

relativi estratti conto;

**doc. 22:** fatture *pro forma* inviate dall'Avv. [REDACTED] in

relativa precisazione del credito;

**doc. 23:** atto di pignoramento presso terzi nell'interesse di BCC

CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA;

**doc. 24:** ordinanza di assegnazione del 18/03/2016;

**doc. 25:** d.i. [REDACTED]



**doc. 26:** atto di precetto del 05/02/2019 nell'interesse di  
CONDOMINIO COMPLESSO RESIDENZA ITALIA;

**doc. 27:** d.i. [REDACTED];

**doc. 28:** atto di precetto [REDACTED] [REDACTED] nell'interesse di  
CONDOMINIO GARAGE ITALIA;

**doc. 29:** avviso di accertamento [REDACTED]  
emesso dal Comune di Fossano;

**doc. 30:** preventivo sottoscritto dalla ricorrente per l'O.C.C.;

**doc. 31:** preventivo sottoscritto dalla ricorrente per l'Avv.  
[REDACTED];

**doc. 32:** convocazione innanzi allo Stato civile del Comune di  
[REDACTED];

**doc. 33:** autodichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta  
dalla [REDACTED] e relativa alle spese mensili da sostenersi;

**doc. 34:** autodichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta  
dalla [REDACTED] e relativa alle somme messe a disposizione nel  
piano di liquidazione del patrimonio;

**doc. 35:** estratto conto corrente [REDACTED] presso Intesa San Paolo,  
filiale di Fossano;

**doc. 36:** comunicazione del 08/08/2019 nell'interesse di AGOS  
DUCATO S.P.A. a firma [REDACTED];

**doc. 37:** sentenza del Tribunale di Torino del 8/06/2016, sezione  
VI;



**doc. 38:** sentenza del Tribunale di Milano del 18/02/2019;

**doc. 39:** indicazione a nomina di liquidatore a firma Avv. [REDACTED]

[REDACTED]

Cuneo, li 9 gennaio 2020

**Sig.ra** [REDACTED]

**Avv.** [REDACTED]



N. 1/2020 x R.G.

Procedura di sovrindebitamento



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Letta la proposta di liquidazione del patrimonio di Marianna Mancino n Salerno 15.5.1968 ,  
difesa e rappresentata da Avv Dell'Aversana;

letta la relazione dell'OCC nominato dr. Luca Bongioanni

letti i documenti prodotti

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che la ricorrente è una debitrice non fallibile;
- che quindi la ricorrente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit.;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;
- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;
- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione dei beni di Mancino Marianna nata a Salerno il 15.5.1968 ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

Nomina

Liquidatore il dr. Luca Bongioanni, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto, ivi comprese le cessioni del quinto di stipendio/tfr in corso;

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.103,33 mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione:)

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo con omissione dei dati non rilevanti ai fini della procedura ;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 14/01/2020

Il Giudice  
dr. N.Fiorello

